



Prot. GD/004/26 del 3 Febbraio 2026

CONVENZIONE

TRA

ABBVIE SRL, con sede legale in Campoverde di Aprilia S.R. 148 Pontina km 52, 04011, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02645920592, in persona di un suo Procuratore Speciale Dott.ssa Caterina Golotta ("AbbVie")

E

UNIVERSITÀ DI FOGGIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE con sede legale in Foggia Via A. Gramsci, 89/91 - 71122, Codice Fiscale n. 94045260711, Partita IVA n. 03016180717, in persona del suo legale rappresentante, prof. Gaetano Serviddio in qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – Università di Foggia

PREMESSO

- L'Ente può istituire borse di studio da rilasciarsi a giovani in possesso del diploma di laurea rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titolo riconosciuto equipollente finalizzate a scopi funzionali alle finalità scientifiche dell'Ente, sotto la responsabilità della Prof.ssa Cristiana Iaculli per attività di ricerca da svolgersi all'interno dell'Ente;
- L'Ente ha interesse ad istituire presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia una borsa di studio per un progetto di rilevante interesse scientifico nell'area tematica di Oftalmologia e dal titolo "Identificazione di biomarcatori strutturali e funzionali nei pazienti affetti da edema maculare diabetico" avendo valutato la compatibilità della stessa con le proprie finalità istituzionali;
- L'Ente con lettera del 24 Luglio 2025 ha richiesto alla AbbVie la propria disponibilità a sostenere finanziariamente la borsa di studio di cui sopra, con il versamento di un contributo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

tanto premesso AbbVie e l'Ente convengono quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

ART. 2

L'Ente si impegna a bandire e conferire una borsa di studio nell'area tematica descritta in premessa a favore di un soggetto in possesso del diploma di laurea in ortottica e assistenza oftalmologica rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titolo riconosciuto equipollente.

L'Ente si impegna a mettere a concorso la borsa di studio secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti sia dalla normativa vigente in materia sia dal proprio Regolamento in materia di borse di studio e ad inviare ad AbbVie una copia del bando non appena disponibile.

L'Ente provvederà ad erogare la borsa di studio suindicata, utilizzando i fondi che AbbVie metterà a disposizione ed espressamente indicati nell'art. 3 della presente Convenzione, al candidato che collocatosi in posizione utile nella graduatoria di merito, abbia esercitato l'opzione in favore della borsa di studio medesima.

L'Ente, su richiesta di AbbVie, fornirà un rapporto che descriva l'effettivo svolgimento del progetto.

ART. 3

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, AbbVie si impegna a versare all'Ente l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per il finanziamento di una borsa di studio della durata di 12 mesi da destinarsi ad un giovane in possesso del diploma di laurea in ortottica e assistenza oftalmologica rilasciato da Università, Istituti Superiori Universitari o titolo riconosciuto equipollente.

AbbVie corrisponderà all'Ente l'importo predetto con le seguenti modalità:

- Euro 15.000,00 (Quindicimila/00) entro 60 giorni dalla data di ricezione della delibera di accettazione da parte del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia, previa stipula della presente Convenzione.

Il versamento del predetto importo sarà effettuato mediante avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'ENTE è registrata nel sistema PagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

Il contributo che sarà versato da AbbVie è finalizzato esclusivamente alla realizzazione e al conferimento della borsa di studio di cui all'art. 2 della presente Convenzione né potrà essere trasferito dall'Ente ad altri soggetti terzi diversi dal vincitore. Pertanto, nell'ipotesi in cui la borsa di studio non fosse bandita e/o assegnata secondo le condizioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione, l'Ente si obbliga a restituire l'importo ricevuto, anche solo parzialmente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che determina la predetta restituzione.

Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al comma precedente nell'ipotesi in cui lo svolgimento della borsa di studio dovesse cessare prima della sua naturale scadenza.

AbbVie in adempimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Codice Deontologico della propria Associazione di settore di appartenenza, Farmindustria, pubblicherà sul proprio sito web gli importi erogati all'Ente in esecuzione del presente Contratto.

ART. 4

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporti di lavoro né con l'Ente né con AbbVie né interferirà con i normali processi decisionali dell'Ente.

AbbVie resterà estranea ad ogni tipo di rapporto giuridico ed economico fra l'Ente ed il borsista.

L'Ente terrà indenne e manleverà AbbVie da ogni e qualsiasi pretesa che il borsista possa avanzare verso AbbVie in relazione alla borsa di studio oggetto della presente Convenzione.

ART. 5

La presente Convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dall'anno di inizio della borsa di studio e non implica in nessun modo la disponibilità di AbbVie a rinnovi della medesima borsa di studio.

ART. 6

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, ove la stessa non possa essere risolta amichevolmente sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Latina.

ART. 7

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente dichiara di aver valutato l'insussistenza di rapporti che potrebbero dar luogo a situazione di conflitto di interesse che non rendano possibile o opportuno l'erogazione del contributo da parte di AbbVie o che non rendano compatibile il contributo con le finalità ed i doveri istituzionali dell'Ente.

ART. 8

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico di AbbVie che provvederà al versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'Autorizzazione n. 7169/13 da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Roma,

AbbVie Srl

Un Procuratore Speciale

Firmato digitalmente da Dott.ssa Caterina Golotta

Caterina Golotta

CN = Caterina

Golotta

C = IT

Ente

UNIVERSITÀ DI FOGGIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE

Il Direttore

Prof. Gaetano Serviddio



GAETANO
SERVIDDIO
09.02.2026
11:22:23
GMT+00:00